

**L'inevitabile avverarsi degli annunciati dissesti tecnologici
nel processo penale digitale**

*The inevitable occurrence of the predicted technological failures
in digital criminal trial*

Ludovica Tavassi

Professoressa associata di diritto processuale penale
nell'Università degli studi di Milano-Bicocca

Sommario: 1. Gli annunciati dissesti tecnologici. - 2. I difetti strutturali della disciplina telematica. - 3. L'attuale disciplina digitale degli atti. - 4. Dalla massima semplificazione all'efficientamento del processo. - 4.1 L'arrancante portale per il deposito degli atti penali. - 5. Forme e formalismi digitali.

ABSTRACT

La riforma digitale della disciplina degli atti processuali non è stata assiologicamente orientata; il legislatore ha piuttosto perseguito il mero obiettivo di ridurre la durata media dei processi, lasciando che le fonti regolamentari possano istituire anche nuove ipotesi di invalidità non previste dalla legge, fondate su mere difformità di natura esclusivamente tecnica, quali quelle attinenti ai formalismi tecnologici. Come ampiamente prevedibile, alcune di queste situazioni sono state sottoposte all'esame sia delle Sezioni Unite, sia della Corte costituzionale. Il timore è che esse costituiscano soltanto le prime di una lunga serie di problematiche in netta tensione con i valori costituzionalmente protetti in gioco.

The digital reform of procedural rules was not axiologically oriented; rather, the legislator pursued the mere objective of reducing the average duration of trials, allowing regulatory sources to establish new grounds for invalidity not provided for by law, based on mere technical discrepancies, such as those relating to technological formalities. As was widely predictable, some of these situations have been submitted for review by both the Supreme Court and the Constitutional Court. The concern is that these are only the first in a long series of issues that are in clear tension with the constitutionally protected values at stake.

1. Gli annunciati dissesti tecnologici.

Per accogliere le nuove forme telematiche di gestione e trasmissione degli atti, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella disciplina codicistica dedicata agli atti, è stato inserito un complesso sistema di rinvii alla normativa di dettaglio di rango inferiore che si pone in contrasto con la riserva assoluta di legge (art. 111 comma 1 Cost.).

Ad oggi, infatti, il libro secondo del codice presenta soltanto una cornice normativa che consente che le regole per la trasmissione degli atti possano essere definite da provvedimenti ministeriali, protocolli e circolari in maniera frammentaria, disomogenea e anche variabile a seconda degli uffici giudiziari in cui si opera. Questa stratificazione normativa permette che si possano elevare dichiarazioni di inammissibilità, o ancor peggio di irricevibilità, per cause anche non stabilite dalla legge¹.

La scelta di carattere politico-giudiziario di affidare al solo potere legislativo la possibilità di intervenire sulla disciplina era stata compiuta, invece, dal legislatore del 1989, proprio per assicurare la certezza del diritto e dunque una applicazione stabile e omogenea a tutti i cittadini delle regole poste in presidio dei diritti in gioco nel processo penale².

¹ In tal senso, si sono espressi anche F. CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega del Governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sist. pen.*, 2022, p. 144; S. LORUSSO, *Il cigno nero del processo penale*, in *Sist. pen.*, 11 maggio 2020, p. 5; F. TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, in *Arch. pen.*, 2022, p. 1009; ID., *Il giusto processo alla prova dei malfunzionamenti informatici*, in *Dir. pen. proc.*, n. 11, 2025, p. 1319; G. UBERTIS, *Processo penale telematico, intelligenza artificiale e costituzione*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2024, p. 441.

² Fra gli altri, F. PALAZZO, *Scienza della legislazione e buone intenzioni legislative*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, n. 3, p. 285, mette in evidenza come «tramontato il mito di una formulazione testuale della singola disposizione legislativa secondo i canoni della chiarezza e precisione linguistica, oggi la crisi della legalità si allarga diventando per così dire "sistemica". Nel senso, cioè, che le leggi si moltiplicano e s'inseguono, accavallandosi in un intrico ingovernabile di previsioni speciali e derogatorie, frammentarie ed interferenti, nel quale orientarsi diventa un'impresa ardua».

Analizzando diversi fattori di crisi, condividono la preoccupazione per lo stato in cui versa la legalità sul piano non soltanto sostanziale, anche L. EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1668; F.R. DINACCI, *I valori della Costituzione a presidio dell'esigenza di certezza e "prevedibilità. (La difficoltà di una corretta esegesi tra nova fenomenici, ordinamento "liquido" e norme diluite)*, in *Arch. pen.*, 2022, n. 2, p. 1 ss.; O. MAZZA, *Il principio di legalità. nel nuovo sistema penale liquido*, in *Giur. cost.*, 2012, p. 3467; ID., *La crisi della legalità processuale*, in ID., *Tradimenti di un codice*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 95 ss.; D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità*

Nella attuale disciplina codicistica in commento, invece, non troviamo più previsioni autosufficienti assiologicamente orientate, ma quasi delle norme processuali in bianco, non informate nemmeno ad un principio di garanzia, come quello di conservazione degli atti processuali³. In tutte le nuove disposizioni codicistiche rimodulate sulle frequenze digitali, come gli artt. 110 commi 2 e 4, 111 comma 2-*bis*, 111-*bis* commi 1 e 2, 111-*ter* comma 1 c.p.p., è presente quella clausola di rinvio che consente alle disposizioni di fonte secondaria di definire anche le condizioni di validità degli atti⁴.

Il principio di stretta legalità e i suoi naturali corollari, in questo modo, versano in uno stato di profonda crisi mancando le coordinate essenziali per dare rilievo alle sole forme essenziali al raggiungimento dell'unico scopo che l'art. 27 comma 2 Cost. riconosce al processo penale, quello cognitivo, e non a mere difformità di natura tecnologica che non presidiano l'esercizio dei diritti individuali⁵.

L'ammodernamento delle modalità soprattutto di trasmissione degli atti non poteva, ciononostante, non diventare protagonista anche della cd. riforma Cartabia⁶ mossa dall'esigenza di ridurre la durata media dei processi, come stabilito nel P.N.R.R.⁷.

processuale, in *Arch. pen.*, fasc. 2, 2017, p. 421 ss. Nonché, più di vent'anni orsono, M. NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale* (1995), in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Cedam, Padova, 1998, p. 203.

Ma anche nell'ambito civilistico, per tutti, riscontra la stessa deriva A. GENTILI, *Crisi delle categorie e degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.*, n. 4, 2021, p. 633 ss.

³ Per tutti, sul tema, si rinvia a F. VERGINE, *La conservazione dell'atto processuale penale*, Cedam, Padova, 2017, *passim*.

⁴ Sia consentito, per ulteriori annotazioni, rinviare a L. TAVASSI, *Le disfunzioni del processo telematico*, in *Le riforme del processo penale. Problemi operativi da Cartabia a Nordio*, a cura di A. Gaito-O. Mazza, Giuffrè, Milano, 2025, p. 431 ss.

⁵ Per un'analisi dei casi in cui le forme tradiscono i principi, si v. M. NOBILI, *Forme e valori duecento anni dopo*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, cit., pp. 1-9.

⁶ Fra gli altri, G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021, p. 6, aveva posto in evidenza come «una delle cause della lentezza del processo penale va[da] individuata nello scarso livello di digitalizzazione degli atti e di informatizzazione delle procedure. I procedimenti penali prendono corpo ancora oggi in fascicoli cartacei, che devono fisicamente transitare da un ufficio all'altro, durante l'iter processuale. Emblematica la foto di un motoscafo carico di fascicoli, consegnata alla Ministra Cartabia dai vertici degli uffici giudiziari durante una recente visita a Venezia».

⁷ A riguardo, E. AMODIO, *La cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, n. 1, p. 9, ritiene che si tratti della «prima volta che il nostro Paese legifera in base ad un

Ma anche rispetto a tale obiettivo programmatico, il risultato della disordinata stratificazione normativa non è stato ottimale: il grado di efficacia e, dunque, di accessibilità a tale composita disciplina non raggiunge le aspirazioni all'efficienza processuale perché costringono molto frequentemente tutti gli operatori, abilitati interni o esterni, a un doppio lavoro, prima tramite gli applicativi informatici, in ambiente digitale, poi, in quello reale delle cancellerie per superare gli irragionevoli sbarramenti telematici⁸.

C'è poco da meravigliarsi, allora, se, a soli tre anni dalle modifiche intervenute per rendere digitali le modalità di trasmissione degli atti anche nel processo penale, la Corte di cassazione abbia sollevato, dapprima, questione di legittimità costituzionale⁹ e poco dopo abbia rimesso anche alle Sezioni unite la stessa questione in tema di inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC diverso da quello prescritto pur quando l'istanza era comunque arrivata al giudice *a quo* entro il termine perentorio di proposizione¹⁰. Non sorprende, d'altra parte, nemmeno che dall'informazione provvisoria n. 19 del 2025, appena diffusa, si legga che il Supremo collegio abbia dato risposta negativa al quesito ritenendo che «ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile

trattato internazionale che impone riforme del sistema di giustizia a fronte di finanziamenti da istituzioni straniere», dunque, sarebbe stato «lo spirito europeo ad attivare la penna del legislatore italiano imponendogli i traguardi dell'efficienza e della speditezza dei congegni processuali».

Tuttavia, O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal garantismo cognitivo al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen.*, 2022, 2, p. 5, nt. 12, invece, fa notare come si tratti di un "*vulgato lectio*" dal momento che «il Governo italiano, con scelta del tutto autonoma, ha deciso di impegnarsi su questo fronte, senza che nel piano europeo fosse richiesto tale sforzo».

⁸ Fra gli altri, anche F. TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., p. 11, ha messo in evidenza come «non convinca questo meccanismo di interscambio tra fonti di livello diverso: lungi dall'essere un mero riempitivo di cognizioni tecnico-informatiche, il richiamo ai regolamenti – e, vista la confusione classificatoria tra i riferimenti nell'ambito, alla *soft-law* – è capace di incidere sull'ampiezza delle garanzie costituzionali».

⁹ La questione costituzionale in merito all'art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8 d.lgs., n. 150 del 2022 – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è stata sollevata da Cass., Sez. I, ord., 1° settembre 2025 (ud. 1° luglio 2025), n. 30071, consultabile su www.giurisprudenzapenale.com.

¹⁰ Alle Sezioni unite, invece, la questione è stata proposta da Cass., Sez. I, 9 ottobre 2025, n. 33741, consultabile su www.giurisprudenzapenale.com, con il seguente quesito: «se, nel sistema dell'art. 87-bis c. 7 d. lgs. 150/2022, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione».

all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività»¹¹.

2. I difetti strutturali della disciplina telematica.

Fin dalle prime sperimentazioni delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti avvenute durante la pandemia¹², le rassegne del massimario della Cassazione sono state disseminate dalle dichiarazioni di inammissibilità legate alle forme di deposito delle impugnazioni¹³, senza soluzione di continuità con quella pervasiva "cultura dell'inammissibilità" con cui la Suprema Corte si difende da quello che ritiene un impiego dilatorio e strumentale dei mezzi di impugnazione¹⁴.

¹¹ Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 dicembre 2025, informazione provvisoria n. 19, Presidente Andreatta, Relatore Casa, consultabile sul sito www.cortedicassazione.it

¹² A riguardo, per alcune riflessioni, si rinvia a L. TAVASSI, *Formalismi giurisprudenziali e forme tecnologiche nel giusto processo digitale*, in *Arch. pen.*, n. 1, 2024, p. 1 ss.

¹³ In generale sul tema dell'inammissibilità, v. AA. VV., *La corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 9 ss.; F. CAPRIOLI, *I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in www.lalegislazionepenale.it, 2 gennaio 2018; P.P. DELL'ANNO, *Il ridimensionato accesso dell'imputato al ricorso per cassazione*, in www.dirittifondamentali.it, 20.07.2018; F.R. DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *Arch. pen.*, 2020, p. 1 ss.; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Cedam, Padova, 2008, p. 121 ss.; F. GERARDI, *L'inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzioni?*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 1, p. 1 ss.; E.N. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, *ivi*, 2018, n. 3, p. 1 ss.; P. MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 153 ss.; L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, p. 150 ss.; O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, n. 10, p. 3472 ss.; F. MORSELLI, *Inammissibilità: la Cassazione muta natura, ora Corte autoregolatrice che dissimula la denegata giustizia "purgando" i ricorsi*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 2, p. 1 ss.; A. SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 45 ss.; G. SPANGHER, *Inammissibilità: l'inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, pp. 5-6.

¹⁴ Su tale fenomeno, fra gli altri, si è soffermato O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, *cit.*, p. 3472, denunciando che si tratti di «una forma di autodifesa della Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui suoi magistrati sproporzionata rispetto alla reale consistenza della minaccia».

In precedenza, la situazione di crisi dei carichi di lavoro della Corte di cassazione era stata oggetto di studi anche dall'Associazione fra gli studiosi del processo penale che ha dedicato al tema più convegni: il Convegno di Napoli del 18 maggio 2012; il Convegno di Roma del 27 - 29 settembre 2012. Gli atti sono consultabili in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Giuffrè, Milano, 2014, *passim*.

Gli esempi sono molteplici e spaziano dalle pronunce che hanno dichiarato “draconianamente” inammissibile un intero ricorso per l’assenza della sottoscrizione di un solo allegato da parte del difensore¹⁵, a quelle, del tutto parossistiche, in cui sono stati ribaltati sull’imputato gli effetti negativi scaturiti dall’inosservanza degli obblighi di legge rimessi in capo al personale delle cancellerie¹⁶.

Si è, difatti, usato lo scudo dell’inammissibilità per la mancata dimostrazione, da parte della difesa, dell’effettiva ricezione in cancelleria degli atti trasmessi telematicamente attraverso la p.e.c., pur essendo tal modalità prevista espressamente dalla disciplina in vigore¹⁷.

La Cassazione, a riguardo, ha ritenuto che, mancando l’analoga attestazione della cancelleria dell’avvenuto deposito delle richieste inviate tramite posta elettronica certificata, la difesa non avrebbe dovuto dar per scontato che il giudice avesse avuto conoscenza dell’atto trasmesso digitalmente e dunque dolersi, in sede di legittimità, del difetto di motivazione sul punto. Il richiedente, stando a tale impostazione, pur avendo ricevuto la comunicazione di “avvenuta consegna” inviata dal sistema telematico, si sarebbe dovuto recare fisicamente presso la cancelleria per verificare l’effettiva ricezione della sua richiesta legittimamente trasmessa con le forme digitali.

¹⁵ Per i riferimenti e l’analisi delle pronunce che rientrano in siffatta casistica, si rinvia a B. GALGANI, *Forme e garanzie Forme e tecnologie nel prisma dell’innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale “virtuoso”*, Wolters Kluwer, Milano, 2022, p. 181, nt. 184; L. GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, in *Sist. pen.*, 8 gennaio 2024; F. PORCU, *Il “portale del processo penale telematico”: un passo in avanti (e qualche inciampo) verso la digitalizzazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1414; C. TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l’emergenza epidemiologica*, in *Arch. pen.*, 2023, p. 19; M.M. TURTUR-A.A. SALEMME, *Epopèa dell’impiego della posta elettronica certificate nel procedimento penale*, in *ilPenalista*, 20 dicembre 2020.

Per un punto di vista diverso, cfr. L. GIORDANO, *Sulla sottoscrizione digitale degli allegati all’impugnazione trasmessa a mezzo PEC*, in *www.ilpenalista.it*, 30 giugno 2022.

¹⁶ Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, n. 32566, in *Sist. pen.*, 2 dicembre 2020, già annotata criticamente da AGOSTINO, *Art. 24 del decreto “ristori”: l’interpretazione restrittiva della cassazione in tema di deposito telematico degli atti durante il periodo emergenziale*; Cass., Sez. II, 1° dicembre 2020, n. 3436, in *ilProcessotelematico*, 17 marzo 2021, con nota di GIORDANO, *Dalla Corte di Cassazione ancora parole chiare sull’uso della Pec nel processo penale*.

¹⁷ Come accaduto, nonostante la prescrizione dell’art. 23 bis comma 2 d.l. n. 137 del 2020, in Cass., Sez. III, 2 febbraio 2023, n. 26782, Benini Galeffi, *n.m.* Ma allo stesso modo, si erano già pronunciate anche Cass., Sez. I, 21 dicembre 2023, n. 51157, *n.m.*; ID., Sez. III, 2 marzo 2023, n. 15246, *n.m.*

In tal modo, sono stati neutralizzati completamente gli effetti positivi di un già tardivo ingresso nel processo penale delle modalità telematiche di deposito degli atti¹⁸.

Non si può accettare che sia addossato sul difensore l'ulteriore aggravio di dover anche verificare, presso gli uffici di cancelleria, l'avvenuto deposito di un atto trasmesso telematicamente¹⁹.

Né tantomeno, può essere dichiarato inammissibile un atto, tra l'altro anche sottoposto a decadenza dal diritto di impugnare, trasmesso ad un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore D.G.S.I.A., ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando esso sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione.

3. L'attuale disciplina digitale degli atti.

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il legislatore ha deciso di mantenere una posizione neutrale rispetto alle tecnologie da adottare²⁰. Infatti, la disciplina codicistica presenta, come detto, una cornice soltanto abbozzata riempita, in maniera rapsodica, dai decreti ministeriali (d.m. giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44)²¹, che a loro volta, per

¹⁸ Si ricorda che nonostante quanto era stato già disposto dall'art. 16 comma 4 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2012, n. 221) e dal Regolamento (UE) eIDAS n. 210 del 2014, soltanto l'emergenza pandemica ha costretto il legislatore a sperimentare metodi e tecniche processuali nuovi e inusitati, almeno per la ricezione degli atti trasmessi dalle parti, abbattendo le non più giustificabili barriere ideologiche.

Il terreno del diritto processuale era rimasto inspiegabilmente quasi del tutto impermeabile all'evoluzione digitale fino all'entrata in vigore del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, che ha promosso la necessità di individuare, con uno o più decreti, le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione proprio di quelle categorie iscritte nel d.lgs. n. 82 del 2005 (art. 4 d.l. 193 del 2009).

¹⁹ Cass., Sez. I, 21 dicembre 2023, n. 51157, cit., pp. 2-3, in cui si afferma che «la parte che intende dimostrare di aver inviato all'autorità giudiziaria un atto in formato digitale a mezzo p.e.c. che non risulti inserito nel fascicolo processuale ha l'onere di produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario; il deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna non costituisce prova idonea a dimostrare l'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica quando esso non risulti annotato e allegato al fascicolo processuale».

²⁰ Allo stesso modo, si era orientato anche il Legislatore europeo come si può riscontrare nel considerando 27 del *Regolamento (UE) n. 910/2014*, in base al quale si riteneva opportuno si restasse «neutrali sotto il profilo tecnologico [benchè fosse] auspicabile che gli effetti giuridici prodotti dal presente regolamento [fossero] ottenibili mediante qualsiasi modalità tecnica, purché siano soddisfatti i requisiti da esso previsti».

²¹ Come specificato da G. FICHERA, *Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali*, in *Giust. ins. (web)*, 23 aprile 2021, si tratta di «un regolamento ministeriale ai sensi dell'art.

individuare le specifiche tecniche, come tutt'ora accade, rimandano ai provvedimenti emanati dal responsabile del DGSIA²².

Di questo modo di legiferare, al netto della tardività delle scelte, stiamo scontando tutt'ora i difetti di fabbrica, ai quali si cerca di porre rimedio con protocolli, intese, circolari di varia provenienza. Bisogna, invece, denunciare come nella disciplina persista l'ingiustificata assenza di punti cardinali legislativi univoci, come ad esempio una nuova declinazione del principio di conservazione degli atti²³, che

17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che nella sostanza, sulla scia del precedente costituito dal d.p.r. n. 123 del 2001[15], detta la disciplina concreta del processo telematico, sia civile che penale, attraverso la predisposizione di una serie di norme di dettaglio sulla tenuta dei registri informatici di cancelleria, sui depositi telematici degli atti, nonché sulle comunicazioni e notificazioni, comprese quelle tra avvocati».

²² Si ricorda che, con tale acronimo, si indica La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. Essa rappresenta una delle tre direzioni generali che compongono il Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, istituito con d.p.c.m. 22 aprile 2022, n. 54. Le sue funzioni sono state successivamente disciplinate dal D.m. 13 agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 6, D.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni, come riportato su www.giustizia.it/giustizia/page/it/ddsc_direzione_sistemi_informativi_automatizzati.

²³ *Supra* nota 4.

Siffatto principio ha trovato accoglimento sia nell'ambito civilistico che in quello amministrativo. Lontano da una pretesa di esaustività, fra i moti, cfr., per il primo, R. CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 252 e 398; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Giappichelli, Torino, 2012, p. 211; G. COSTANTINO, *Questioni processuali tra poteri del giudice e facoltà delle parti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 1031; R. DONZELLI, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali*, Jovene, Napoli, 2020, p. 146 ss.; M. GRADI, *Il principio del contraddittorio e la nullità della sentenza della «terza via»*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 839; F. MARELLI, *La conversione degli atti invalidi nel processo civile*, Cedam, Padova, 2000, pp. 97 ss. e 142 ss.; E. MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Vallardi Ed., Milano, 1942, p. 261, nt 12; R. POLI, *Invalità ed equipollenza degli atti processuali*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 5 ss.; L. MONTESANO, *Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, p. 2; A. PROTO-PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 2014, p. 95; ID., *Violazione di norme processuali, sanatoria «ex nunc» o «ex tunc» e rimessione in termini*, in *Foro it.*, 1992, I, pp. 1719 ss.

Mentre per il secondo, v. G. BERTI, *La pubblica amministrazione come organizzazione*, Cedam, Padova, 1968, p. 21; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 261 ss.; C. GRASSETTI, *Conservazione (principio di)*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1961, p. 176 ss.; M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, II, Giuffrè, Milano, 1993, p. 853; M. IMMORDINO, *Riesame dell'atto ad esito conservativo e situazioni giuridiche soggettive dei privati interessati*, in GIANI, IMMORDINO, MANGANARO (a cura di), *Temi e questioni di diritto amministrativo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 227 ss.; M. RAMAJOLI, *L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio*, in *Riv. giur. urb.*, 2016, p. 122; B. SASSANI, *Le azioni*, in *Il codice del processo amministrativo*, in B. Sassani e S.A. Villata (a cura di), Giappichelli, Torino, 2012, p. 351, nt 17; R. VILLATA-M. RAMAJOLI, *Il provvedimento amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 603-604.

avrebbero indicato la via assiologicamente orientata da percorrere per la corretta costruzione di questo nuovo paradigma tecnologico.

Risulta abbastanza evidente che la scelta di abdicare al compito di definire le modalità tecnologiche e le condizioni di validità degli atti ai provvedimenti ministeriali sia stata compiuta per la più snella procedura prevista per adottare tali provvedimenti rispetto al complesso *iter* legislativo di produzione di una normativa di rango primario.

I provvedimenti del DGSIA, difatti, sono atti amministrativi generali a contenuto tecnico che per essere approvati necessitano della sola firma del Direttore generale o del Ministro²⁴. Questa ben più agile modalità di produzione, tuttavia, pur evitando al legislatore di «"autocondannarsi" ad una (peraltro improbabile) opera di continuo aggiornamento del tessuto codicistico che sarebbe imposta dall'elevato tasso di obsolescenza cui è esposta la materia»²⁵, ha consegnato un prodotto normativo che risulta tutt'altro che stabile o uniforme e che è ancora ben lontano dalla pretesa di essere prevedibile e di facile accesso a tutti gli utenti. Difatti, i provvedimenti del DGSIA che definiscono le modalità tecniche, diversamente anche dai decreti ministeriali, sono pubblicati solo sul sito *web* del Ministero e nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, senza quella certezza offerta solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da un sito *web*, benché ministeriale, i documenti oltre a non esser facili da individuare, possono sparire, essere sostituiti o modificati, pur trattandosi di materie che dovrebbero essere tutelate dalla riserva di legge anche per la stretta connessione con l'effettività dei diritti²⁶.

²⁴ Siffatti provvedimenti sono stati inquadrati nella categoria del cd. "diritto soffice" da U. PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 18 ss. e 93 ss.

Sul tema, si sono soffermati anche R. BIN, *Soft law, no law*, in *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di A. Somma, Torino, 2009, p. 31; M.E. BUCALO, *Autorità indipendenti e soft-law. Fonti, contenuti, limiti e tutele*, Giappichelli, Torino, 2018, *passim*.

²⁵ B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., p. 116.

²⁶ Hanno rilevato alcuni aspetti problematici di questa prolusione normativa, anche B. BRUNELLI, *Contributo allo studio della notificazione telematica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 99; V. BOVE, *Notifiche telematiche (PPT)*, in *Il Processo Telematico*, 11 luglio 2019, p. 1; L. PETRUCCI, *Il processo telematico e la lezione del Gattopardo*, in *Quest. giust. (web)*, 23 ottobre 2017, p. 1; ID., *Introduzione alle fonti del Processo Penale Telematico*, in *La magistratura*, 2017, fasc. 1-2, p. 32.

Ed è proprio questo che preoccupa: la lenta ma costante opera erosiva della legalità processuale promossa dalla cultura del risultato²⁷. Sempre più, difatti, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la tutela dei diritti delle parti soccombe rispetto all'esigenza di ridurre la durata media dei processi anche attraverso nuove forme di invalidità degli atti non sancite dalla legge, ma per delle difformità di natura squisitamente tecnica, come lo sono i formalismi tecnologici portati ad esempio.

4. Dalla massima semplificazione all'efficientamento del processo.

Il codice di procedura penale, invece, era stato improntato alla massima semplificazione per eliminare ogni atto o attività non essenziale (art. 2, n. 1, della legge delega n. 81 del 1987). Nell'attuazione di questa direttiva, la disciplina del libro secondo non era stata informata al principio di libertà delle forme, ma il legislatore si era comunque limitato a stabilire quelle sole tassative forme essenziali per le finalità stabilite dalla legge, non di certo di rango secondario. In quell'assetto sistematico, la regolamentazione normativa degli atti presentava un'evidente connotazione assiologica protesa a scongiurare il rischio che potessero essere applicate le invalidità ogni qual volta l'atto non si fosse conformato a sterili formalismi²⁸. Tuttavia, trentacinque anni fa non era stato preventivato che potessero subentrare sulla scena processuale modalità atipiche, dunque diverse da quelle analogiche, di gestione del dato giudiziario²⁹. All'adozione del codice cd. Vassalli non poteva preventivarsi che il progresso tecnologico avrebbe reso non più necessario il deposito a mano dei documenti cartacei nelle cancellerie dei Tribunali³⁰. Sembrava indiscutibile che «quanto alla carta, l'uso ne è così costante, da potersi escludere che, in pratica, il

²⁷ Per tutti, O. MAZZA, *Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, fasc. 4, p. 481, evidenzia come in una distopica visione di efficienza processuale, «il processo più breve è quello che non si celebra, [...] la difesa e il difensore che ambiscono ad esercitare le loro prerogative costituzionali sono intesi quali nemici dell'efficienza e vanno, di conseguenza, limitati, facendo ricorso allo strumentario da tempo sperimentato in giurisprudenza, composto da vuoti e rigorosi formalismi, oneri del tutto ingiustificati, termini giugulatori, decadenze, inammissibilità».

Della stessa opinione è anche A. PULVIRENTI, *Dalla "Riforma Cartabia" una spinta verso l'efficienza anticognitiva*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 639.

²⁸ Sul tema, per tutti, v. S. SATTA, *Il formalismo nel processo*, (1958), ora in ID., *Il mistero del processo*, Aldephi ed., Milano, 1994, p. 100.

²⁹ Già M. CHIAVARIO, *La normativa sugli "atti" del procedimento: dietro l'apparente timidezza legislativa novità anche salienti*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, v. II, Torino, 1990, p. 3, metteva in evidenza che il secondo libro del nuovo codice rivela «una forte propensione, dal punto di vista del sistema, al *quieta non movere*».

³⁰ BORGNA, *Ieri, oggi e domani: una conclusione*, in D. NEGRI-L. ZILLETTI (a cura di), *Nei limiti della costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 314.

problema relativo a una scrittura processuale su materia diversa si possa presentare»³¹, se non fosse stato per il dirompente imperversare dei dispositivi tecnologici nelle vite di ciascuno di noi che, già nel 2005, aveva spinto all'adozione del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) per promuovere l'informatizzazione dell'organizzazione e dell'azione della pubblica amministrazione³².

Si deve, infatti, alla necessità di evitare i contatti umani negli uffici giudiziari di tutto il Paese durante la pandemia causata dal Covid-19, il superamento della sedimentata consuetudine alle notificazioni a mezzo posta e ai depositi a mano presso le cancellerie³³. Senza la crisi sanitaria sarebbe probabilmente rimasto immutato l'impiego processuale degli atti analogici o comunque la transizione al digitale sarebbe avvenuta in tempi ancora più lunghi. Con il d.lgs. n. 150 del 2022 è stato finalmente portato a compimento, anche nel processo penale, l'innesto di quell'ambiente digitale³⁴ in grado di accogliere le tecniche digitali di formazione e di trasmissione degli atti processuali.

³¹ F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, vol. II, *Atti del processo*, Cedam, Padova, 1938, p. 216.

³² Sul quale, si v. R. ARCELLA-G. VITRANI, *Cad e decreto "semplificazioni": tutte le novità*, Giuffrè, Milano, 2021, *passim*; G. CASSANO-C. GIURDANELLA, *Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale. Commento al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*, Giuffrè, Milano, 2005, *passim*; E. DE GIOVANNI, *Il codice dell'Amministrazione digitale: genesi, evoluzioni, principi costituzionali e linee generali*, in *Rass. avv. Stato*, 2018, n. 3, p. 155 ss.; F. FERRARI, *Il codice dell'amministrazione digitale e le norme dedicate al documento informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 415 ss.; M.L. MADDALENA, *La digitalizzazione della vita dell'amministrazione e del processo*, in *Foro amm.*, 2016, p. 2535 ss.

Oltre a G. MILIACCA, *Processo telematico unico per tutti i settori della giustizia*, in *ItaliaOggi*, 29 maggio 2018, p. 34, che aveva lanciato l'idea di estendere le regole recate dal Cad a un disegno di legge delega che regolasse un unico processo telematico per tutti i settori giurisdizionali.

Per una più approfondita analisi dell'impatto e dello sviluppo che ha avuto tal corpo normativo in riferimento al processo penale, si rinvia a B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, cit., pp. 124-125.

³³ Evidenzia questi aspetti anche F. BORGNA, *Ieri, oggi e domani: una conclusione*, in D. NEGRI-L. ZILLETTI (a cura di), *Nei limiti della costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo*, cit., p. 314.

³⁴ Come indicato nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in *Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Serie generale*, p. 185.

Tuttavia, come detto, la tecnica usata per disporre la regolamentazione di queste nuove forme lascia tutt'ora molti dubbi e alcune preoccupanti perplessità sui futuri sviluppi, anche in merito all'efficientamento del processo.

Difatti, sebbene non si possa negare che la scelta di abdicare al compito di definire le modalità tecnologiche e le condizioni di validità degli atti ai provvedimenti ministeriali, soprattutto quelli del DGSIA, sia giustificata dalla migliore capacità di "fitting" di tali disposizioni³⁵, non si può nascondere che ci si aspettava un prodotto normativo che avrebbe superato i difetti emersi durante la sperimentazione, sia pandemica che successiva. Infatti, si era già avuto prova di quanto una siffatta stratificazione normativa potesse produrre, come fatto, problematici disorientamenti nei quali le prassi sono state costrette a diventare, nella confusione, la vera *regula iuris*, ma non sempre facendo prevalere gli interessi delle parti su quelli legati alla gestione dei carichi di lavoro degli uffici.

L'intenzione di preconizzare soltanto gli effetti per appaltare la definizione delle condizioni di validità degli atti³⁶ alla più agile flessibilità delle fonti regolamentari, doveva essere orientata dal principio di conservazione degli atti processuali³⁷. Questo canone ermeneutico avrebbe fatto certamente risparmiare tempo prezioso, ma soprattutto avrebbe fornito agli interpreti le più giuste coordinate per orientarsi nelle valutazioni di indispensabilità dell'assolvimento di quei soli requisiti formali che

³⁵ Come ritenuto da B. GALGANI, *Forme e tecnologie*, cit., p. 328, la quale osserva che «sarebbe sciocco e controproducente rinunciare alla fisiologica 'flessibilità' della normativa di rango subordinato in quanto di per sé particolarmente fitting all'adeguamento rapido agli standard tecnologici via via fissati a livello sovranazionale».

³⁶ In generale, cfr. C. CESARI, *L'atto processuale penale*, in A. CAMON-C. CESARI-M. DANIELE-DI BITONTO-D. NEGRI-P.P. PAULESU (a cura di), *Fondamenti di procedura penale*, IV, Padova, 2025, p. 225 ss.; G. CONSO, voce *Atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 145 ss.; A. GALATI, *Atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, p. 359; S. LORUSSO, voce *Atti e provvedimenti penali*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., III, Tomo I, Torino, 2005, p. 87 ss.; G. LOZZI, *Atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 2 ss.; O. MAZZA, *La norma processuale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, Giuffrè, Milano, 1999, p. 10 ss.; A. NAPPI, voce *Documentazione degli atti processuali*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, p. 163; P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Giuffrè, Milano 1999, *passim*; GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, p. 627; G.P. VOENA, *Atti*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS (a cura di), *Profili del nuovo codice di procedura penale*, IV, Cedam, Padova, 1996, p. 145.

³⁷ *Supra* nota 5.

presidiano l'effettiva tutela di tutti gli interessi in gioco, anche quando le modalità tecnologiche si evolvono più velocemente dei processi di adeguamento normativo³⁸.

Un simile accorgimento avrebbe altresì evitato il vero punto di crisi di questa nuova impostazione: la possibilità lasciata agli uffici addetti alla ricezione degli atti di creare la nuova forma di invalidità della irricevibilità dei cd. documenti informatici³⁹ per cause non tassativamente previste dalla legge, ascrivibili più alla categoria dei formalismi tecnologici che non a quella, come anticipato, delle forme necessarie per rendere effettivi i diritti delle parti.

Non si può, allora, tributare alla nuova disciplina il merito di aver adeguato apprezzabilmente le strutture della giustizia penale con la contemporaneità tecnologica e di aver riportato al centro della cultura del processo la prevalenza sui formalismi delle forme necessarie per rendere effettivi i diritti delle parti⁴⁰.

4.1 L'arrancante portale per il deposito degli atti penali

Anche per quel che riguarda il famigerato portale per il deposito degli atti penali (PDP), nonostante siano trascorsi cinque anni dalla sua inaugurazione, ci troviamo al cospetto di una piattaforma *web-based* che non è riuscita a superare i suoi difetti originari, né per quel che riguarda la sua funzionalità, né sotto il profilo delle garanzie che offre agli operatori.

Anche volendo tralasciare la datata e non certo intuitiva veste grafica, il portale continua ad essere un semplice canale di ricezione che non consente né una semplificazione degli adempimenti connessi al deposito, richiedendo per i suoi

³⁸ A riguardo, sia consentito ancora rinviare alle riflessioni già svolte in L. TAVASSI, *Formalismi giurisprudenziali e forme tecnologiche nel giusto processo digitale*, cit., p. 23.

³⁹ La definizione normativa di questa nuova categoria giuridica è fornita dall'art. 1 comma 1 lett. p e p bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, in *Gazz. Uff. n.112 del 16-05-2005 - Suppl. Ordinario n. 93*, che distingue il documento informatico come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», dal documento analogico che si riferisce alla «rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

⁴⁰ Si ricorda la distinzione operata già da G. CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto (1901)*, in *Saggi di diritto processuale civile*, I, rist., Giuffrè, Milano, 1993, p. 354, che aderendo a JHERING, *Geist des römischen Rechts*, Leipzig, 1888, sostenne nella prolusione del 1901 presso l'Università di Parma che «le forme sole rendono possibile la precisa determinazione dell'oggetto delle contestazioni; tracciando la via che le parti debbono seguire, sostituiscono l'ordine al disordine, e se ciò porta ritardi evita ritardi maggiori; escludono la licenza dei litiganti e l'arbitrio del giudice, garantendo il libero esercizio della difesa giudiziale, onde Jhering ebbe ad osservare che i popoli che professano il vero culto della libertà sentono istintivamente il valore delle forme come palladio di questa».

imprevedibili malfunzionamenti l'utilizzo in parallelo degli altri canali rappresentati dalla PEC o dal deposito analogico, né la possibilità di consultare con immediatezza gli atti digitali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o quelli del dibattimento. Il suo funzionamento continua a ricordare da vicino quello di un'antica, ma telematica, buca delle lettere nella quale non è nemmeno certo e prevedibile il momento di apertura e di raccolta della corrispondenza "imbucata". Infatti, non è infrequente che l'atto depositato, con immediata attestazione di deposito, rimanga in lavorazione per giorni o a volte per mesi, in attesa che qualcuno, dall'altra parte dello schermo, decida di "scaricarlo". Rimane, difatti, irrisolto il nodo dell'accettazione dell'atto. Ad oggi, ma la disciplina cambia quasi quotidianamente, il deposito genera una ricevuta che attesta il corretto invio ai sensi dell'art. 172 comma 6-bis c.p.p. In seguito, l'atto può rimanere "in lavorazione" per un periodo indeterminato che va da qualche ora, a qualche giorno o settimana. Dipende, infatti, dalle cancellerie decidere se e quando "aprire" il portale per scaricare gli atti. Questo tempo indefinito è inaccettabile nella misura in cui solo all'esito dello "scarico" verrà decisa la sorte dell'atto: accettato o rifiutato, il tutto ad opera di un non meglio identificato "addetto". Nel frattempo, potrebbero essere spirati i termini perentori per il deposito dell'atto, si pensi al caso di una impugnazione. In una eventualità del genere cosa potrebbe accadere? Quando, ad esempio, una impugnazione venisse rifiutata per dati incoerenti (è accaduto, anche se i dati del procedimento erano corretti) e il termine per la sua presentazione fosse già decorso? Si celebrerà comunque il giudizio di impugnazione introdotto da un atto rifiutato "a portale"? Le risposte sono rimesse alla prassi più che alla giurisprudenza, ma appare evidente che un sistema così impostato contravviene alle regole minime del giusto processo e del rispetto del diritto di difesa.

Infatti, anche per veder accolto l'atto istitutivo del diritto alla difesa tecnica, la nomina del difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.), è obbligatorio allegare il cd. atto abilitante (art. 18 comma 6 Provvedimento DGSIA 2024), affinché «risulti la conoscenza dell'esistenza in un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di registro» [art. 2 comma 1, lett. b) Provvedimento DGSIA 2024], quando il procedimento si trova in fase di indagine preliminare e non è stato ancora emesso o non è previsto uno degli avvisi di cui agli artt. 408, 411 o 415bis c.p.p.⁴¹.

⁴¹ Alcune osservazioni a riguardo sono state formulate da B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., p. 178; L. GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, cit., p. 6; F. TONDI, *Le disposizioni del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 in materia di procedimento penale*

È evidente, come si può rilevare nella nota riportante le parole del Vice capo Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Giustizia⁴², l'insofferenza e il sospetto mosso verso l'avvocatura tacciata di ostacolare la giustizia attraverso il deposito di nomine generiche che, non essendo provviste del numero di R.g.n.r., sarebbero «funzionali a esplorare l'esistenza di un procedimento in violazione dell'articolo 335 c.p.p.». Eppure la medesima formalità non è mai stata prevista per l'atto analogico dall'art. 96 comma 2 c.p.p.⁴³. La validità dell'atto di nomina ha sempre prescisso dalla conoscenza ufficiale del procedimento, compreso il numero di registro delle notizie di reato che veniva apposto a cura degli addetti all'ufficio per la ricezione degli atti. Su questo terreno è chiarissima la regressione determinata dalla digitalizzazione e la resistenza diffidente alle forme telematiche quando utilizzate dalle parti private.

Ad oggi, infatti, la mancata dimostrazione di come si è venuti a conoscenza del procedimento da parte della difesa comporta la sanzione dell'irricevibilità dell'atto, dunque la preclusione all'esercizio del diritto di difesa, pur se la legge non definisce quali siano le forme legittime di apprensione della notizia che si stia svolgendo un'indagine. Questa può essere appresa in sede di identificazione o da fonti aperte che di certo non sono situazione contrarie alla legge a cui si possono applicare nuove forme di invalidità degli atti dichiarate dagli addetti degli uffici giudiziari.

Traspare allora chiaramente che la maggiore criticità è quella rappresentata dalla "irricevibilità tecnologica" dell'atto che consegue a ogni incongruenza di tipo puramente formalistico. È stata, pertanto, coniata, da fonti regolamentari, una nuova forma di invalidità che può addirittura essere dichiarata non dal giudice ma dagli addetti degli uffici giudiziari, senza alcuna motivazione da cui si possa desumerne il motivo. Si può facilmente pronosticare, allora, che presto anche queste questioni ingombreranno i tavoli delle Sezioni unite e della Corte costituzionale.

Sebbene sia apprezzabile che, nell'avvicinarsi dei Provvedimenti DGSIA, questo potere si sia ridotto sino a prevedere che «a seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed accettazione

*nell'emergenza COVID-19: osservazioni a prima lettura, in www.sistemapenale.it; F. TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., p. 14.*

⁴² La nota può essere consultata su www.giustizia.it/giustizia/page/it/dipartimento_innovazione_tecnologica_della_giustizia.

⁴³ Le medesime perplessità sono state messe in luce anche da F. TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., p. 14.

automatica del deposito degli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale, *senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria*» (art. 18, comma 11 Prov. DGSIA)⁴⁴, sarebbe auspicabile che ogni atto venisse accolto nell'ambiente digitale, magari segnalando l'anomalia al depositante, ma lasciando che sia sempre un giudice a valutarne tanto l'ammissibilità, quanto l'efficacia secondo le forme tassativamente previste dalla legge, fra le quali non presenziano i cd. "valori di stato", quali inviato, in transito, accettato, in verifica, rifiutato o in errore tecnico.

Le mancate corrispondenze dei numeri che individuano i registri delle notizie di reato o quelli dei procedimenti rappresentano soltanto dei formalismi, così come altrettanto la presenza dell'atto abilitante, che non dovrebbero mai poter pregiudicare l'efficacia di un atto della difesa. Non si dovrebbe condizionare in nessun caso l'esercizio del diritto di difesa alle capacità divinatorie dell'avvocato chiamato ad apporre la giusta combinazione del RGNR o l'esatto indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario fra quelli comunque indicati per vedersi accettato l'atto che gli permette di prestare la necessaria assistenza tecnica all'imputato.

Allo stato attuale, il portale per il deposito degli atti penali sembra essere ispirato da un vero e proprio criterio della complicazione tecnologica che imbriglia i diritti soggettivi con formalismi tecnologici tali da poter affidarsi soltanto alla speranza di veder accolte le proprie istanze.

In ultimo, ha presentato delle difficoltà anche l'accettazione da parte del giudice della produzione dell'atto di costituzione in udienza della parte civile non depositato telematicamente. A riguardo, la Corte di cassazione è dovuta intervenire per ribadire

⁴⁴ In verità, questa novità era già stata inserita nell'art. 13-bis del D.m. n. 44 del 2011 ad opera del D.m. n. 217 del 2023 che ha introdotto anche l'utilizzo del sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR: *Optical Character Recognition*), per attestare il deposito, appena effettuata l'analisi algoritmica di coerenza del testo del documento con le informazioni fornite dal difensore all'accesso al portale, impegnando gli uffici giudiziari, soltanto in caso di anomalie che impediscono l'inserimento dell'atto nell'opportuno fascicolo.

A riguardo, cfr. V. BOVE-R. PASCOT, *Processo Penale Telematico: dalla fase emergenziale alla digital transformation della giustizia penale*, cit., p. 17; F. CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega del Governo: verso un processo penale veramente telematico?*, cit. p. 143; B. GALGANI, *Forme e garanzie*, cit., p. 379; EAD., *...Along came il processo penale telematico, Le disposizioni generali sugli atti*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo-M. Donini-E. M. Mancuso-G.Varraso, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 419; R. PATSCOT-M. BISOGNI, *Intelligenza artificiale e dati giudiziari: verso una "iurisfera" digitale del procedimento penale (telematico)*, in *ilProcessoTelematico*, 17 marzo 2022,; oltre a L. TAVASSI, *Formalismi giurisprudenziali e forme tecnologiche nel giusto processo digitale*, cit., pp. 20-21.

che l'obbligo di deposito telematico, introdotto dalla richiamata normativa, primaria e secondaria, deve intendersi riferito ai casi di costituzione anticipata, per l'udienza preliminare, o per l'udienza predibattimentale, e non anche al caso, qui ricorrente, della costituzione che avvenga direttamente in udienza, come consentito dall'art. 78 c.p.p.

Dunque, il deposito di atti, memorie o documenti difensivi deve sempre essere ammesso anche in forma cartacea nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali. Per questa ragione, deve ritenersi abnorme qualsiasi atto con il quale il giudice escluda, come avvenuto, la produzione dell'atto di costituzione della parte civile avvenuta direttamente in udienza per una malposta violazione dell'art. 111-bis c.p.p.⁴⁵.

5. Forme e formalismi tecnologici

La valutazione della "ricevibilità" o dell'ammissibilità di un atto non può essere compiuta sulla base della corrispondenza di vuoti formalismi, né sulla base della sensibilità degli uffici giudiziari. Gli oneri digitali impropriamente imposti alla difesa ripropongono, in molti aspetti, più che un progresso, un ritorno al passato in cui dall'utilizzo delle forme di trasmissione digitale si torna all'accesso "analogico" alle cancellerie, tradendo così anche le ambizioni efficientiste. E sono proprio queste ultime a rendere l'avvicendamento delle correzioni ai provvedimenti, ai decreti, ai protocolli, alle intese, sempre poco vicine all'obiettivo di perfezionare uno statuto stabile che possa permettere di ritenere giusto il processo penale telematico, su basi di certa prevedibilità.

Si rende necessario, allora, non soltanto adeguare la qualità delle reti, del personale e delle infrastrutture tecnologiche, ma riportare al centro della scena processuale i diritti che si rispecchiano nelle forme processuali per favorire il miglior raggiungimento dello scopo cognitivo del processo penale all'interno del perimetro di tutela posta in presidio dei diritti dell'imputato.

Se diversamente si patrocina, come si è fatto nella riscrittura del libro secondo, l'abbandono di una disciplina degli atti coperta dalla riserva costituzionale di legge, bisognerebbe almeno bilanciare il *vulnus* con regole generali di garanzia che semplifichino e limitino la possibilità di dichiarare irricevibile una richiesta magari soggetta a termini di decadenza o la nomina del difensore in ragione di vuoti

⁴⁵ Cass., Sez. 5, 4 luglio 2025, n. 24708, in *Proc. pen. giust.*, 2025.

formalismi che pregiudicano l'esercizio dei diritti fondamentali. Il principio di conservazione degli atti, per le impugnazioni, ad esempio, avrebbe consentito di applicare un espresso divieto di dichiararne l'inammissibilità per inosservanza delle forme telematiche di deposito, in modo da sterilizzare sul nascere la pericolosa categoria di matrice tecnico-pratica della irricevibilità.

La procedura penale deve rimanere, anche nel nuovo ambiente digitale, la disciplina dei limiti imposti all'autorità procedente e, in special modo, all'arbitrio di ogni potere, anche di quello che intenda abusare dei formalismi tecnologici per raggiungere obiettivi politici, come quello di ridurre del 25% la durata media dei processi penali nell'arco di cinque anni o per efficientare le esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

In caso di dubbio sulla corrispondenza di dati che possono essere anche tranquillamente inseriti o corretti dalle cancellerie, il personale impegnato negli uffici giudiziari non può dichiarare irricevibile un atto processuale sulla base di una categoria non prevista nel sistema tassativo delle invalidità. Spetta soltanto al giudice il potere di dichiarare irricevibile, o meglio inammissibile, un atto processuale nel rispetto dei presupposti di legge tassativi e prevedibili, ma soprattutto di quelli che tutelano i valori costituzionali protagonisti della disciplina processuale.

La nuova ibrida regolamentazione del processo penale digitale, invece, sta condizionando la validità degli atti a un vuoto formalismo digitale in grado di neutralizzare il diritto di accesso al giudice e, al tempo stesso, di rendere inutilmente complesse attività che, proprio grazie alle tecnologie, dovrebbero tendere sempre più verso quell'aspirazione programmatica alla semplificazione risalente all'art. 2 n. 1, della legge delega n. 81 del 1987.

La deriva digitale alla quale stiamo assistendo va arginata prima che altri sistemi, come l'intelligenza artificiale, possano allontanare ancor di più i valori dalle tecnologie. Se l'impiego delle risorse umane negli uffici giudiziari non sarà in grado di applicare con giusto umano senso di ragionevolezza il principio di conservazione per agevolare l'accoglimento di un atto e il relativo esercizio di un diritto, tanto varrà affidare tali attività amministrative ad algoritmi che parimenti non potranno mai imparare a distinguere le forme dai formalismi, ma almeno non saranno condizionati dagli effetti negativi causati dagli eccessivi carichi di lavoro.

Un buon correttivo per il processo penale telematico è certamente quello di accompagnare le future novità con l'inserimento di un principio di conservazione degli atti che sancisca, per ogni situazione, la prevalenza dell'irrinunciabile profilo assiologico della procedura penale e la necessità che queste valutazioni restino affidate al solo giudice umano.

NOC